



COMUNE DI CASALSERUGO

Provincia di Padova

COPIA

N°27 Reg. delib.	Ufficio competente 20 SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO
---------------------	---------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	Dotazione organica e Piano triennale di fabbisogno del personale 2018/2020.
---------	-----------------------------------------------------------------------------

Oggi **diciassette 17-02-2018** del mese di **febbraio** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore 08:45, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
VENTURINI ELISA	SINDACO	P
MENEGHELLO ATILIO	VICE SINDACO	P
BARBIERI STEFANIA	ASSESSORE	P
CECCHINATO MATTEO	ASSESSORE	P
		0 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Baldo Fabrizio.

Il Sig. VENTURINI ELISA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	Dotazione organica e Piano triennale di fabbisogno del personale 2018/2020.
---------	-----------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche procedono alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni e pertanto in ogni caso in cui esigenze organizzative, determinate da variazioni del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto dell'organigramma;
- l'art. 89 del TUEL prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 come modificato dall'art.16, comma 1, della legge 183/2011, dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;*

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del TUEL, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamate le norme specifiche afferenti alla riduzione della personale art. 1, comma 557, 557-bis e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Richiamate inoltre le disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale - dall'anno 2016

Art. 1, comma 228, della legge 208/2015: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018".

Ritenuto, a questo punto, di verificare le proprie disponibilità con riferimento a:

- Spese di personale
- Capacità assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato
- Lavoro flessibile

SPESA DI PERSONALE

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Richiamata la deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 717.928,92;

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA legge 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 758.560,34	€ 711.503,27	€ 683.723,16	€ 717.928,92

Vista la proposta di deliberazione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

anno 2018

- copertura dei posti vacanti prioritariamente con mobilità di personale di altri enti;
- copertura del posto di istruttore direttivo al settore servizi demografici, con assegnazione all'area delle posizioni organizzative mediante convenzione con altro ente ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.04.2000;

anno 2019:

- copertura dei posti vacanti prioritariamente con mobilità di personale di altri enti;
- copertura del posto di istruttore direttivo al settore servizi demografici, con assegnazione all'area delle posizioni organizzative mediante convenzione con altro ente ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.04.2000;
- trasformazione del posto di Istruttore amministrativo C1 al settore servizi demografici dal 75% al 100% dell'orario;

anno 2020:

- copertura dei posti vacanti prioritariamente con mobilità di personale di altri enti;
- copertura del posto di istruttore direttivo al settore servizi demografici, con assegnazione all'area delle posizioni organizzative mediante convenzione con altro ente ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.04.2000;

Accertato che la capacità assunzionale per i comuni, al di sotto di 10.000 abitanti con un rapporto dipendenti/popolazione inferiore alle tabelle del Decreto Ministeriale 24 luglio 2014, nel triennio 2018/2020 è così riassunta:

Anno 2018: 75% spesa cessati 2017 più resti assunzionali triennio 2015-2017;

Anno 2019: 100% spesa cessati 2018 più resti assunzionali 2016-2018;

an no 2020: 100% spesa cessati 2019 più resti assunzionali 2017-2019;

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1 comma 424 della legge 190/2014 e dell'art. 5 del D.L. 78/2015 relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, come risulta dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che dà atto della conclusione dei processi di ricollocazione del personale delle Province e degli enti di area vasta per la Regione Veneto;

Rilevato altresì che per consolidata espressione delle varie sezioni regionali della Corte dei Conti, non rientrano nei limiti suddetti:

- le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo;
- l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sotto posti a vincoli di assunzioni e di spesa;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Atteso che il rapporto dipendenti popolazione risulta inferiore al parametro di riferimento di cui decreto ministeriale del 24 luglio 2014, attestandosi su 1/383, anziché su 1/151 come individuato dal decreto;

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale;

Budget annuale 2018 (competenza): 75% della spesa cessazioni 2017

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
0					
BUDGET 2018 (75% delle cessazioni a.p. 2017)					

Budget annuale 2019: 100% della spesa cessazioni 2018

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
0	2018
BUDGET 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018)					0

Previsione budget 2020: 100 della spesa cessazioni 2019

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	STIPENDIO TABELLARE €	13ma MENSILITA' €	IMPORTO ANNUO €
0	2019
BUDGET 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019)					0

Atteso che, nel 2017, risultano resti di capacità assunzionale del triennio precedente (2015/2017 su cessazioni 2014/2016):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA 2014-2015-2016	5.445,91
-----------------------------------------------------	----------

Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, relativo alle spese per lavoro flessibile e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del*

rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato “a scavalco d’eccedenza”, cioè oltre i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall’art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell’aggregato “spesa di personale”, rilevante ai fini dell’art. 1, comma 557, legge 296/2006;

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009			
Profilo/categoria	senza oneri	Oneri	Spesa totale
Esecutore a t.d. cat. B	5.000,16	1.759,00	6.759,16
Nonni vigili	8.650,00		8.650,00
Totali	13.650,16	1.750,00	15.409,16
Spesa presunta lavoro flessibile: Anno 2018			

Preso atto che la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente, troverà copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020;

Preso atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001, rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente;
- art. 33, comma 2, del D.Lgs.165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
- art. 48, comma 1, del d.lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;
- art. 1, comma 557, e comma 557-*quater* della legge 296/2006, contenimento delle spese di personale;
- art. 10, comma 5, del d. lgs.150/2009, adozione del piano delle performance;
- art. 27, comma 2, lett. c), del d.l 66/2014, convertito nella legge 89/2014, di integrazione dell’art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 185/2008, obbligo di certificazione dei crediti;

Dato atto che:

- il Comune di Casalserugo ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell’anno 2017;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall’art. 1, comma 557-*quater* della legge 296/2006, introdotto dall’art. 3 del D.L. 90/2014, allegato A;
- il Comune di Casalserugo ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 1.2.2018 il piano di azioni positive per il triennio 2018/2020;

- questo ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 1.2.2018;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del TUEL;

Tutto ciò premesso;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. di approvare la dotazione organica ed il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 come di seguito indicato:

anno 2018

- copertura dei posti che si renderanno vacanti prioritariamente con mobilità di personale di altri enti, soggetti a limitazioni assunzionali;
- copertura del posto di istruttore direttivo al settore servizi demografici, con assegnazione all'area delle posizioni organizzative mediante convenzione con altro ente ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.04.2000;

2019

- copertura dei posti che si renderanno vacanti prioritariamente con mobilità di personale di altri enti, soggetti a limitazioni assunzionali;
- copertura del posto di istruttore direttivo al settore servizi demografici, con assegnazione all'area delle posizioni organizzative mediante convenzione con altro ente ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.04.2000;
- Trasformazione del posto di istruttore amministrativo C1 al settore servizi demografici dal 75% al 100% dell'orario;

2020

- copertura dei posti che si renderanno vacanti prioritariamente con mobilità di personale di altri enti, soggetti a limitazioni assunzionali;

- copertura del posto di istruttore direttivo al settore servizi demografici, con assegnazione all'area delle posizioni organizzative mediante convenzione con altro ente ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.04.2000;
3. di dare atto che il presente piano delle assunzioni potrà essere rivisto alla luce di un mutato quadro normativo di riferimento o al verificarsi di cessazioni attualmente non previste;
 4. di dare atto che il posto riservato alle categorie protette, sarà coperto qualora siano reperite le necessarie risorse finanziarie;
 5. Di determinare la dotazione organica del personale, come prevista dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e sue mm.ii., come dettagliata nel prospetto allegato sub. A.
 6. di dare atto che copia del presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per l'accertamento di cui all'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001.
 7. di trasmettere copia del presente provvedimento alle R.S.U. ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 1.4.1999;
 8. di dare comunicazione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, ai Capigruppo consiliari a' termini dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del predetto, medesimo testo legislativo.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Dotazione organica e Piano triennale di fabbisogno del personale 2018/2020.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to VENTURINI ELISA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
F.to Baldo Fabrizio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Dotazione organica e Piano triennale di fabbisogno del personale 2018/2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-02-18

Il Responsabile del servizio
F.to PIGOZZO MARIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Dotazione organica e Piano triennale di fabbisogno del personale 2018/2020.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 16-02-18

Il Responsabile del servizio
F.to PIGOZZO MARIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 del 17-02-2018

**Oggetto: Dotazione organica e Piano triennale di fabbisogno del personale
2018/2020.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 99.

COMUNE DI CASALSERUGO li 22-
02-2018

L' INCARICATO

MANDOLARO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 27 del 17-02-2018

**Oggetto: Dotazione organica e Piano triennale di fabbisogno del personale
2018/2020.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CASALSERUGO li 20-
03-2018

L'INCARICATO

Baldo Fabrizio

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa